

STATUTO

OBIETTIVO GIOVANI "GRAVINA"

Art. 1 (Costituzione, denominazione)

Il 10/01/2014 è costituita l'Associazione OBIETTIVO GIOVANI "GRAVINA" (codice fiscale 91110300729) L'associazione è costituita nel rispetto del codice Civile e della Legge n° 383/2000. E' un' associazione no profit, pertanto si impegna :

- a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- a devolvere il patrimonio dell' Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- ad uniformare le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' associazione;
- a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;
- all'eleggibilità libera degli organi statutari;
- alla sovranità dell'assemblea degli associati ed i criteri di loro ammissioni ed esclusione;
- a seguire criteri di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari;
- a non perseguire scopi di lucro, si impegna a promuovere progetti di sviluppo socio-economico ambientale e culturale;
- a non seguire criteri di ideologie politiche e religiose.

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via Emilio Guida n°17 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d' Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 (Finalità)

L'Associazione Obiettivo Giovani "Gravina" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare persegue le seguenti finalità:

- azione per una crescita culturale dei soci e dei cittadini;
- la proposta e l'organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive;
- svolgere corsi d'aggiornamento culturale e professionale, corsi di formazione e ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per promuovere l'economia locale e aiutare la popolazione;
- valorizzare aree in stato di abbandono;
- favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale, giovanile e non;
- promuovere, sostenere e gestire centri socio-ricreativi;



27/04/2016 09:28:29
01150708000199



- fornire consulenza tecnica e culturale su programmi operativi di gestione dell'oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale e sovra - nazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
- presentare progetti ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, partecipare a concorsi, provvedere alla realizzazione di attività culturali, didattiche e di formazione rivolte ad ogni fascia d'età, direttamente o unitamente ad altri soggetti, anche non Onlus;
- collaborare con Associazioni e movimenti aventi finalità analoghe;
- promuovere e comunicare le suddette iniziative e attivarsi per la ricerca di fondi privati e pubblici anche presso la Comunità Europea per l'attuazione delle iniziative utili alle proprie finalità;
- promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche esercitando la raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali di cui all'art.7 del D.lgs 5 Febbraio 1997 n°22.

Per il raggiungimento dei predetti fini statutari l'Associazione sì avvale sia dell'opera dei propri associati che di quella di operatori esterni all'associazione. L'Associazione intende agevolare i propri associati e far sì che essi possano utilizzare tutte le agevolazioni ed i vantaggi che la medesima Associazione riuscirà ad ottenere, anche tramite terzi, da imprese di servizi o da soggetti diversi.

Art. 4 (Soci)

I soci si distinguono in :

- **Soci Fondatori:** ovvero coloro i quali hanno costituito l'Associazione e insieme al Consiglio direttivo possono decidere se aprire o chiudere altre sedi.
- **Soci Effettivi:** tutti coloro che, (cittadini italiani o stranieri con cittadinanza italiana) intendono partecipare al raggiungimento degli scopi sociali non solo con il loro impegno economico ma fondamentalmente con il loro impegno personale,
- **Soci Junior:** sono i figli o fratelli minori dei soci; costoro possono accedere ai locali, partecipare alle attività sociali ed utilizzare i servizi dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo (tale quota non è trasmissibile né rivalutabile);
- a ottemperare alle disposizioni del presente statuto;
- a partecipare all'Assemblea e ad esprimere le proprie opinioni;
- a candidarsi (coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e un'anzianità di iscrizione di almeno un anno) a cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi.

I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- qualora non si attengono allo statuto;
- qualora non eseguono il rinnovo della tessera.

Art. 5 (Provvedimenti e richiesta di iscrizione)

Contro i provvedimenti, l'associato può presentare ricorso al Collegio Arbitrale, in ultima istanza, al Collegio dei Proibiviri. I ricorsi devono essere presentati entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione del provvedimento. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato non da diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo predisposto.





Art. 6 (Perdita di qualità di socio)

La qualità di socio si perde per

- **dimissioni** le quali possono essere rassegnate in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall' Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni .
- **decesso**
- **mancato versamento della quota associativa:** la decadenza avviene su decisioni del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota annuale
- **espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell' associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il tesoriere
- Segretario
- Assemblea Regionale dei Soci
- Il Presidente Regionale
- Il consiglio Direttivo Regionale

Art. 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e comunque , ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati, purché in regola con versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso nei locali della sede dell' Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno , l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, personalmente o rappresentati purché in regola con il pagamento delle quote associative. E' ammessa una sola delega ad altro associato.

L'Assemblea ordinaria degli associati, approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge i membri del Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di sette. Elegge il Presidente, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale e associativa, delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nominà a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno ¾(tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.





Art. 9 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo è l' organo esecutivo dell' associazione. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, restano in carica per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti. Nel Consiglio Direttivo deve entrar a far parte almeno 3 (tre) soci fondatori..

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente.

IL Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 10 (Competenze del Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo deve:

- eleggere al suo interno il vicepresidente e il tesoriere, fissare le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
- formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto da presentare all'Assemblea;
- decidere sulle eventuali controversie insorte fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
- decidere le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
- avvalersi, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, dell'attività volontaria o di collaborazione occasionale, anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
- decidere l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
- può modificare la quota sociale annuale;
- delibera l' istituzione di una sede regionale dell' Associazione nomina in via in via commissariale il proprio Presidente;
- delega per i primi 2(due) anni il nuovo presidente della nuova sede ,il quale provvederà a formare il Consiglio Direttivo.

Art. 11 (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 30 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente :

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura la fattibilità delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività.

Art. 12 (Vicepresidente)

Il Vice Presidente può, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, negli stessi casi, rappresentare l'associazione all'esterno.



Art. 13 (Le funzioni del Segretario-Tesoriere)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone prima la regolarità e successivamente autorizzando il Tesoriere al pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Presidente.

Art. 14 (Prestazioni degli Associati)

Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, sia essa remunerata che effettuata gratuitamente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati. Come imposte dalla legge.

Art. 15 (Patrimonio Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione associative versate dagli associati, da eventuali contributi di privati o Enti pubblici, da eventuali manifestazioni (sportive-culturali e ricreative), da donazioni lasciate sia da persone che da Enti Pubblici o privati e da beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 16 (Anno associativo e Rendiconto Economico)

L'anno associativo va dal 01/01 al 31/12.

Il Rendiconto Economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.

All'associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria degli associati (con voto favorevole di almeno ¾ degli associati), la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti o similari che persegua fini di utilità sociale individuati dall'Assemblea degli associati.

Art.18 (Tutela dei dati personali)

L'associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste da D. Lgs.196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri associati.

Art.19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche per il perseguitamento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote associative versate annualmente dai soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, Enti Locali o Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge, pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.

Art.20 (Assemblea Regionale dei soci)

Il funzionamento dell'Assemblea Regionale dei soci è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento. L'Assemblea Regionale dei soci è costituita dai legali rappresentati dei Comuni e dagli altri Enti associati, che siano in regola con il versamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata nei primi 6 (sei) mesi, dal Presidente Regionale, di ogni anno, per verificare le relazioni sulle attività svolte e il rendiconto della situazione finanziaria.

L'Assemblea Regionale dei soci è dovuta a votare ogni 4 (quattro) anni il Presidente Regionale, le votazioni avranno luogo presso la sede a Gravina in P., la quale risulta sede principale.

Art.21 (Consiglio Direttivo Regionale)

Il Consiglio Direttivo Regionale è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso è composto dai vari rappresentati legali delle Associazioni sul territorio, restano in carica per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo Regionale, gli subentra il primo dei non eletti.

Le sedute del Consiglio Direttivo Regionale sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo Regionale viene convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 2 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Art.22 (Presidente Regionale)

Il Presidente Regionale è il legale rappresentante delle associazioni la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente R., il vicepresidente R. lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 30 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente Regionale.:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale;
- cura la fattibilità delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale;
- convoca l'Assemblea Regionale dei soci
- stipula gli atti inerenti l'attività.

Art.23 (Rendiconto Economico Finanziario Regionale)

Il Rendiconto Economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo Regionale redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea Regionale dei Soci entro il 31 marzo successivo.

E' vietato distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Il Consiglio Direttivo Regionale ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 (Simboli distintivi)

L'emblema dell'Associazione è costituito con sfondo dalla bandiera di Gravina in P. è un'immagine di un obiettivo con un punto interrogativo, che indica gli obiettivi e idee da raggiungere. Se diventa a livello Nazionale sarà aggiunto il tricolore della Nazione sotto l'obiettivo.



Art. 25 (Statuto)

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria.

Sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno.

Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo su proposta dell'Assemblea dei soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazione e al Codice Civile.

Il presente Statuto è stato modificato e approvato dall'Assemblea dei soci per promuovere nuove finalità di solidarietà sociale.

